

INDICAZIONI OPERATIVE IN MATERIA DI PREVENZIONE VACCINALE

(Testo del decreto - legge n. 73 del 7 giugno 2017 coordinato con la legge di conversione 31 luglio 2017, n. 119 recente
“ Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla
somministrazione dei farmaci)

NORME GENERALI

Minori di età compresa tra 0 e 16 anni e tutti i minori stranieri non accompagnati

Obiettivi: tutela della salute pubblica e mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica. Contrasto progressivo del calo delle vaccinazioni, il ritorno di malattie debellate e l'insorgenza di epidemie.

Obbligatorietà e gratuità delle vaccinazioni	<p>I vaccini obbligatori sono 10:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) anti – poliomielitica b) anti – difterica c) anti – tetanica d) anti – epatite B e) anti – pertosse f) anti – <i>Haemophilus influenzae</i> tipo b g) anti – morbillo h) anti – rosolia i) anti – parotite j) anti – varicella (solo per i nati dal 2017)
Adempimenti vaccinali per l'iscrizione ai servizi educativi per l'infanzia, alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie	<p>È obbligatoria la presentazione di idonea documentazione attestante:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie; b) <u>ovvero</u>, l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse; c) <u>o</u> presentazione di formale richiesta di vaccinazione o di adeguamento dello stato vaccinale all'azienda sanitaria competente che eseguirà le vaccinazioni, secondo la schedula vaccinale, entro la fine dell'anno scolastico o la conclusione del calendario annuale dei servizi educativi per l'infanzia. <p>La conformità all'obbligo vaccinale, può essere dichiarata dai genitori, tutori o affidatari, ai sensi del DPR 445/ 2000 alla quale dovrà seguire entro il 10 marzo 2018 la presentazione della documentazione comprovante la suddetta conformità (vedi All. 1).</p>
Tempistica	A regime dall'anno scolastico 2019/ 2020, disposizioni transitorie per anno scolastico 2017/ 2018.
Accesso ai servizi	La presentazione della documentazione comprovante la conformità all'obbligo vaccinale costituisce requisito di accesso SOLO ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia.

ADEMPIMENTI SPECIFICI
SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA E FORMAZIONE PROFESSIONALE
– ANNO SCOLASTICO 2017/ 2018 –

Verifica preliminare “conformità” o “non conformità” iscritti	<p>Entro agosto: l’Azienda provinciale per i servizi sanitari fornisce informazioni sullo stato vaccinale dei minori di età compresa tra i 6 e i 16 anni, di conformità/ non conformità all’obbligo vaccinale.</p> <p>Tali informazioni sono reperibili dai genitori tramite: — FastTrecC https://trec.trentinosalute.net/fast-trec (non è necessario lettore di smart card, cliccare sul tasto “scarica attestato certificazione vaccinale”) — TrecC https://trec.trentinosalute.net (è necessario lettore di smart card, l’attestato vaccinale si scarica dalla lista dei referti); — Servizi Vaccinali.</p>
Specifica riguardo a stato di “conformità”	<p>La conformità riguarda tutti gli alunni e studenti: — regolarmente vaccinati secondo le previsioni ministeriali e quelli che stiano seguendo regolarmente il percorso vaccinale (es. chi ha fatto la prima dose di vaccino); — che non possono essere vaccinati e quindi esenti dall’obbligo o in situazione di differimento; — per i quali è stata presentata formale richiesta di vaccinazione o adeguamento dello stato vaccinale all’Azienda sanitaria competente (tramite accesso al CUP on-line).</p>
Rilevazione dello stato vaccinale di ciascun alunno e studente	<p>In via ordinaria la verifica dello stato di conformità/ non conformità è effettuata da personale incaricato presso ciascuna istituzione scolastica e formativa in forma telematica tramite il collegamento dei sistemi informativi dell’Azienda sanitaria e del Sistema educativo provinciale (Anagrafe degli studenti) a partire dal 5 settembre.</p>
Rilevazione di conformità/ non conformità	<p>a) In caso di conformità: nessun obbligo di comunicazione da parte della scuola. La famiglia non deve fare nulla. Lo stato di conformità viene visualizzato nell’Anagrafe degli studenti.</p> <p>b) In caso di non conformità: 1. Comunicazione alle famiglie I dirigenti scolastici e i responsabili dei centri di formazione professionale informano formalmente i genitori, tutori o affidatari della rilevata non conformità all’obbligo vaccinale, invitandoli a prendere tempestivo contatto con l’Azienda sanitaria (vedi All. 2) 2. Regolarizzazione stato. Le famiglie sono tenute a presentare formale richiesta – entro il 31 ottobre - di vaccinazione o adeguamento dello stato vaccinale all’Azienda sanitaria tramite accesso al CUP <i>on line</i> indicando come prestazione “vaccinazioni”; L’avvenuto contatto aggiornerà la banca sullo stato di conformità dell’alunno/studente, che sarà visualizzabile dalla scuola per via telematica.</p> <p>Dopo questo contatto l’alunno/studente verrà invitato dall’Azienda sanitaria ad un appuntamento per l’effettuazione delle vaccinazioni mancanti o l’adeguamento dello stato vaccinale da fare entro l’anno scolastico 2017/2018.</p>

	<p>Nel caso in cui i genitori non rispondano all'invito verranno nuovamente convocati, con raccomandata AR, per un colloquio. Nell'ipotesi in cui non si presentino al colloquio, l'Azienda sanitaria contesta loro formalmente l'inadempimento dell'obbligo vaccinale e entro il termine stabilito sarà loro comminata una sanzione da 100 a 500 euro.</p> <p>Entro il 10 novembre (o entro il 20 marzo 2018 per i casi di dichiarazione sostitutiva presentata entro il 31 ottobre) i dirigenti scolastici e i responsabili dei centri di formazione professionale segnalano all'Azienda la mancata rilevazione dello stato di conformità all'obbligo vaccinale (vedi All. 3).</p>
<p>Casi residuali di alunni e studenti non presenti nella banca dati del Sistema educativo (ad esempio soggetti vaccinati in altri stati o regioni)</p>	<p>La documentazione di avvenuta effettuazione delle vaccinazioni o di esonero, omissione, differimento, immunizzazione delle vaccinazioni o di formale richiesta di vaccinazione o adeguamento dello stato vaccinale presentata all'Azienda, va prodotta entro il 31 ottobre.</p> <p>Le famiglie dovranno rivolgersi all'Azienda sanitaria competente presentando idonea documentazione al fine di acquisire l'attestato di conformità rispetto all'obbligo vaccinale.</p> <p>In alternativa, può essere presentata autodichiarazione (vedi All. 1), alla quale deve seguire entro il 10 marzo 2018 la presentazione della documentazione comprovante la conformità all'obbligo vaccinale.</p>
<p>Iscrizioni in corso d'anno</p>	<p>Lo stato di conformità o non conformità all'obbligo vaccinale deve essere verificato per via telematica o acquisito in forma cartacea prima della data di inizio della frequenza scolastica .</p>
<p>Operatori scolastici</p>	<p>Entro il 16 novembre gli operatori delle istituzioni scolastiche e formative presentano, alla istituzione presso la quale prestano servizio, una dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 445/2000, comprovante la propria situazione vaccinale (vedi All. 4)</p>